

TUTELA MINORI

Gli artt. 315 e seguenti del Codice Civile descrivono l'esercizio della potestà genitoriale, con i relativi obblighi.

“Il giudice può promuovere la decadenza della potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad esso inerenti” (art. 330).

Il giudice può solo sospendere la potestà genitoriale e può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto....

Quando un minore è orfano di entrambi i genitori, o gli stessi non possono esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso la Pretura.

“(Funzioni del giudice tutelare). Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge (383). Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (43 ss., att.)”. (art. 344)

Il giudice tutelare procede alla nomina del tutore *“La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare (344) a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore”* (art.354) nella nostra realtà in questo caso **il tutore è individuato nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Direttore del Consorzio.**

Il tutore in questo caso specifico, esercita la propria attività di cura del minore, di vigilanza sulla sua educazione e situazione di vita, attraverso il servizio sociale di territorio che predisponde annualmente la relazione richiesta dal Giudice tutelare ed informa il tutore degli eventuali episodi di rilievo che si verificano nella vita del tutelato.